



PROCEDURA
MODALITÀ DI TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI
DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE IN INTERPUMP GROUP S.P.A.

1. Premessa

La presente procedura è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute (i) nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 “che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito “Elenco”)” (ii) nel D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito “T.U.F.”) e (iii) nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1998.

La presente procedura (di seguito "Procedura") è collegata alle procedure seguenti:

- “Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Interpump Group S.p.A. e gli strumenti finanziari da essa emessi”
- “Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati (“Procedura internal dealing”).”

La Procedura entra in vigore il 3 luglio 2016 ed è pubblicata sul sito internet di Interpump Group S.p.A. all'indirizzo www.interpumpgroup.it.

2. Persone fisiche o giuridiche iscritte nell'Elenco (“Soggetti”)



L'Elenco è strutturato in due differenti sezioni:

- a) una per ciascuna informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7) del regolamento (UE) n. 596/2014 (**sezione occasionali**)
- b) una supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate (**sezione permanenti**).

L'elenco è redatto ed aggiornato secondo un formato elettronico, che garantisce:

- a) la riservatezza delle informazioni contenute nell'elenco, assicurando che l'accesso allo stesso sia limitato alle persone chiaramente identificate presso l'emittente, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco;

La Sezione "Occasionali" del Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- a. dei dipendenti di Interpump Group S.p.A. che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale alle informazioni privilegiate;
- b. dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza di durata inferiore a un anno ed hanno accesso alle informazioni privilegiate.

La Sezione "Permanententi" del Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci di Interpump Group S.p.A.;
- d. dei dirigenti che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base regolare, C.F.O., Direttori Generali di Prodotto, Investor Relator e del Responsabile della funzione di Internal Auditing;
- e. dei dipendenti alle dirette dipendenze di quelli indicati alla lettera b) nonché degli



- amministratori dei sistemi informativi;
- f. della società di revisione incaricata della revisione contabile di Interpump Group S.p.A. (di seguito "Società di revisione");
- g. dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza di durata superiore a un anno e che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni privilegiate si rimanda alla “Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Interpump Group S.p.A. e gli strumenti finanziari da essa emessi”.

3. Modalità di tenuta del Registro

Il Registro è tenuto dall'Investor Relator di Interpump Group S.p.A. che stabilisce, mantenendone evidenza, i criteri adottati nella tenuta del registro e le modalità di gestione e di ricerca delle informazioni in esso contenute, così da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

L'Investor Relator assicura che il Registro sia aggiornato senza indugio al momento della ricezione della comunicazione di una variazione del suo contenuto.

La Sezione “Occasionali” dell'elenco riporta le seguenti informazioni:

- data e ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata;
- data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
- data di trasmissione all'autorità competente;
- nome e cognome del soggetto che ha accesso all'informazione privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell'impresa;
- funzione e motivo dell'accesso alle informazioni privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle informazioni privilegiate;



- data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso alle informazioni privilegiate;
- data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) e
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

La Sezione “Permanententi” dell’elenco riporta le seguenti informazioni:

- data e ora di creazione della sezione degli accessi permanententi;
- data e ora dell’ultimo aggiornamento della sezione;
- data di trasmissione all’autorità competente;
- nome e cognome del soggetto che ha accesso all’informazione privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell’accesso (se diverso dal cognome);
- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell’impresa;
- funzione e motivo dell’accesso alle informazioni privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso alle informazioni privilegiate;
- data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) e
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

Le informazioni relative ai Soggetti sono conservate per cinque anni dal venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

3.1 Passi da compiere per l’implementazione del Registro

Per rendere più efficace l’istituzione e l’aggiornamento del Registro:

1. le Persone indicate nelle lettere da c) a d) del paragrafo 2 comunicano per iscritto senza indugio all’Investor Relator le informazioni riguardanti: i Consulenti ed i dipendenti da iscrivere nella Sezione “Occasionalenti” e “Permanententi”;
2. la responsabile del personale comunica per scritto senza indugio all’Investor Relator le



informazioni riguardanti le Persone indicate nelle lettere da d) a e) del paragrafo 2;

3. il C.F.O. comunica all'Investor Relator i dati e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro relativamente alle persone indicate al punto c) e f) del paragrafo 2.

Senza indugio, l'Investor Relator invia al soggetto interessato comunicazione dell'iscrizione nel Registro, della cancellazione e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenuto. L'investor Relator comunica inoltre gli obblighi che derivano dall'avere accesso ad informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Il Regolamento, inoltre, richiede agli emittenti, o alle persone che agiscono in nome o per conto loro, di adottare “ogni misura ragionevole” per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

I soggetti adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare ottengono, gestiscono e archiviano le informazioni privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza. Ai consulenti si chiede di sottoscrivere impegni di riservatezza in relazione alla gestione delle informazioni riservate.

4. Comunicazioni all'Investor Relator

I Soggetti devono restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura ed conformarsi alle disposizioni in essa contenute.

5. Sanzioni



Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 114 TUF e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs. 231/01.

Inoltre, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura da parte dei dipendenti della società potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

6. Disposizioni finali

L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative di Interpump Group S.p.A.